

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n 33

14 Novembre 2016

**DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193
COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO
DI ESIGENZE INDIFFERIBILI”
(G.U. N.249 DEL 24 OTTOBRE 2016)
ENTRATA IN VIGORE: 24 OTTOBRE 2016**

PRINCIPALI ARTICOLI DI INTERESSE PER LE COOPERATIVE:

1) Cambiano le comunicazioni Iva

Articolo 4, commi 1 – 2 - 3

Sono stati modificati alcuni adempimenti per i soggetti passivi IVA.

In particolare, è stata prevista:

- l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro);
 - la comunicazione analitica in via telematica ogni tre mesi dei dati delle fatture emesse e ricevute;
 - la comunicazione in via telematica ogni tre mesi dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
- L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati comunicati con le due nuove comunicazioni, elabora e incrocia le informazioni e, entro un mese, segnala eventuali incoerenze rispetto a quanto comunicato dal contribuente il quale, ricevuta la comunicazione, potrà:
- fornire chiarimenti, segnalando eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente;
 - versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

Per l'inadempimento dei due nuovi obblighi introdotti sono state previste specifiche sanzioni, mentre per l'adeguamento tecnologico necessario all'invio telematico verrà riconosciuto un credito d'imposta.

Abrogato lo spesometro

Abrogato il c.d. spesometro, ossia l'obbligo di cui al previgente articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, di comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva.

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi IVA dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati in forma analitica di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre dovrà essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Le modalità di applicazione della disposizione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi Iva dovranno trasmettere, telematicamente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere trasmessa da tutti i titolari di partita IVA ma sono previste ipotesi di esonero dall'invio. In particolare, la comunicazione non deve essere presentata dai contribuenti:

- esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Si tratta, ad esempio, dei contribuenti forfetari ovvero dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972;
- esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Si tratta, ad esempio, dei soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, né hanno crediti d'imposta da riportare al periodo successivo, ovvero dei soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi dovranno presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Alert dell'Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli

L'Agenzia delle Entrate verifica i dati delle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Se dai controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella

comunicazione, l'Agenzia metterà a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli esiti derivanti dall'esame.

Il contribuente potrà:

- fornire i chiarimenti necessari;
- segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
- versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

È previsto che l'Agenzia delle Entrate possa verificare l'effettivo versamento dell'imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell'esistenza del pericolo per la riscossione prevista all'articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico all'invio telematico delle comunicazioni Iva

Per l'adeguamento tecnologico agli obblighi di Comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e di Comunicazioni telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ai soggetti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro viene attribuito, una sola volta, un credito d'imposta di 100 euro.

Ai soggetti che inviano i dati delle fatture in via telematica, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015, viene, altresì, attribuito, unitamente al credito d'imposta di cui sopra, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro. Entrambi i crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018,
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Sanzioni connesse ai nuovi adempimenti

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Le sanzioni per le singole fatture omesse o errate si sommeranno singolarmente; non si applica, infatti, l'articolo 12 del D.LGS. n. 472 del 1997 per il caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010, è prevista una sanzione da 5.000 euro a 50.000 euro. Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2) Adempimenti Iva soppressi

Articolo 4, comma 4 e 5

Dal 1° gennaio 2017 saranno soppressi i seguenti adempimenti IVA:

- **la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;**
- **le comunicazioni Intrastat all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni/prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea;**

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è soppressa:

- **la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list.**

3) Dichiarazione IVA – nuovi termini di presentazione

Articolo 4, comma 4

A decorrere dal 2017 la dichiarazione annuale IVA dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Per l'IVA dovuta per il 2016 la dichiarazione dovrà comunque presentarsi entro il mese di febbraio.

4) Dichiarazione integrativa a favore anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

Articolo 5

La dichiarazione integrativa a favore – imposte dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d'imposta - può essere presentata anche oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma entro i termini di accertamento.

Dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta

Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni - compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito (sia "a favore" che "a sfavore") - mediante una successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l'accertamento dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione.

Tuttavia, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Dichiarazione IVA

Le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni - compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile - mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di accertamento stabiliti dall'articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione

della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione, ovvero, chiesto a rimborso

5) Definizione agevolata delle cartelle di pagamento

Articolo 6

I debitori possono estinguere il debito tributario, riferito a carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, senza corrispondere:

- **sanzioni;**
- **interessi di mora;**
- **sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.**

Dovrà, dunque, provvedersi al pagamento integrale - anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 - delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi, oltre che di aggio (sulla parte capitale) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve rendere entro i 90 giorni successivi al 24 ottobre 2016 (ossia entro il 21 gennaio 2017) all'Agente della Riscossione una dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agente della Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet.

Nella dichiarazione il debitore dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (massimo quattro), nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

L'Agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso:

- le prime due rate sono ciascuna pari a 1/3;
- la terza è pari a 1/6 delle somme dovute e la relativa scadenza non può superare il 15 dicembre 2017;
- la quarta è pari a 1/6 delle somme dovute e la relativa scadenza non può superare il 15 marzo 2018.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente;
- mediante bollettini precompilati, forniti dall'Agente della Riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione.
-

Debitori che hanno pagato parzialmente le somme dovute

La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della Riscossione, le somme dovute e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Somme escluse dalla definizione agevolata

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione per:

- a) risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994 e l'IVA riscossa all'importazione;
- b) somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- c) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- d) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Per tali sanzioni la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi.